

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

La reale attività svolta dalla holding estera esenta dalla ritenuta sui dividendi

di **Marco Bargagli**

Gli accordi **internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi** contengono la specifica **clausola antiabuso** del “*beneficiario effettivo*” (c.d. “*beneficial owner*”) che ha lo scopo di **contrastare manovre di pianificazione fiscale internazionale perpetrate** al fine di ottenere un **indebito risparmio fiscale**, al momento del **pagamento dei flussi reddituali corrisposti nei confronti di soggetti non residenti**.

Lo schema elusivo *de quo* viene attuato mediante l'**interposizione** di “*conduit company*”, normalmente **residenti in ambito UE**, utilizzate per **veicolare i pagamenti dal Paese della fonte** (Italia), **verso il beneficiario effettivo**, attraverso un **canale europeo** che consente di usufruire di un **indebito risparmio di imposta**.

Per accertare lo *status* di **beneficiario effettivo dei redditi**, nel tempo si è creato un **duplice approccio ermeneutico** da parte della **giurisprudenza**: da un lato ci si è basati sulla c.d. “**sufficienza probatoria del certificato fiscale**” esibito da parte del soggetto non residente, dall'altro - in chiave **marcatamente antielusiva** - l'attenzione si è incentrata sulla **natura di puro artificio** della **società europea giudicata interposta**.

Sul punto, un **primo filone giurisprudenziale** aveva espresso l'opinione che, per attestare la qualifica di beneficiario effettivo necessaria per ottenere **l'esenzione da ritenuta sui flussi reddituali**, sarebbe stato **sufficiente** esibire la **certificazione di residenza nello Stato comunitario**, sulla base della **valenza probatoria del certificato fiscale**.

Infatti, **eventuali oneri aggiuntivi** richiesti dall'Amministrazione finanziaria italiana **non potevano essere considerati obbligatori**, compresa la **prova sulla data certa della documentazione** (cfr. *ex multis*, [CTR Torino, sentenza n. 28 del 04.05.2012](#); [CTR Milano, sentenza n. 2897 del 29.06.2015](#); [CTP Milano, sentenza n. 9819/1/2015 del 17.11.2015](#); [CTR Lombardia, sentenza n. 1068/21/2018 del 13.03.2018](#)).

Tuttavia, la mera “**sufficienza probatoria del certificato fiscale**”, **non è stata confermata** da parte della **suprema Corte di cassazione, Sezione V civile**, sulla base delle argomentazioni logico - giuridiche rinvenibili nelle [ordinanze n. 32840, 32841, 32842 del 19.12.2018](#).

I Supremi giudici hanno interpretato la **clausola antiabuso del beneficiario effettivo** come strumento per **prevenire manovre di pianificazione fiscale internazionale**, imponendo anche la

verifica di **eventuali retrocessioni dei flussi** reddituali, operate da parte di una società qualificabile come mera “*conduit company*”, nei confronti della *ultimate parent company* posta al vertice del Gruppo societario, che figura come **reale titolare dei redditi e beneficiario effettivo** degli stessi.

Anche in passato, la **CTR Milano, sezione VIII**, con la [sentenza n. 2707 del 13.06.2018](#), aveva accolto la tesi proposta da parte dell'Agenzia delle entrate, che aveva chiesto il **recupero a tassazione di ritenute alla fonte non operate**, in violazione dell'[articolo 26-quater D.P.R. 600/1973](#), non attribuendo quindi “**valore legale**” alla certificazione rilasciata dalle autorità fiscali estere.

Ciò posto, giova ricordare che il **regime fiscale** riservato ai **dividendi** corrisposti da **società fiscalmente residenti in Italia** nei confronti di società o enti controllanti residenti in un Stato membro dell'Unione europea, previsto dalla **Direttiva 90/435/CE** (c.d. Direttiva Madre-Figlia), è disciplinato dall'[articolo 27-bis D.P.R. 600/1973](#).

Con lo scopo di **eliminare la doppia imposizione economica** sui dividendi distribuiti da “società figlie” nei confronti di “società madri”, **entrambe residenti ai fini fiscali in diversi Stati membri dell'Unione Europea**, la citata Direttiva Madre-Figlia prevede infatti **due modalità** di applicazione della ritenuta alla fonte sui dividendi erogati nei confronti di società estere:

- **il regime del rimborso** (ex [articolo 27-bis, comma 1, D.P.R. 600/1973](#)): in questo caso il soggetto residente in Italia deve operare la ritenuta alla fonte a titolo di imposta nella misura indicata nell'[articolo 27, comma 3-ter, D.P.R. 600/1973](#) (1,20%). Successivamente, il soggetto non residente che ha percepito i dividendi, potrà **richiedere il rimborso della ritenuta subita**;
- **il regime dell'esenzione** ([articolo 27-bis, comma 3, D.P.R. 600/1973](#)): in tale ipotesi il soggetto residente in Italia, su **richiesta del soggetto non residente non opera la ritenuta alla fonte a titolo di imposta**.

La richiamata **direttiva comunitaria non contempla** espressamente la **clausola del beneficiario effettivo**, come invece prevede – in tema di interessi e canoni – l'[articolo 26-quater D.P.R. 600/1973](#).

In passato, il legislatore aveva introdotto una specifica **disposizione antielusiva** contenuta nell'[articolo 27-bis, comma 5, D.P.R. 600/1973](#), il quale disponeva che quando la società “madre”, **risultava controllata direttamente o indirettamente da uno o più soggetti non residenti in uno degli Stati dell'Unione europea**, il **regime di esonero** dall'applicazione della **ritenuta a titolo d'imposta poteva essere usufruito** a condizione che la società comunitaria avesse dimostrato “**di non detenere la partecipazione allo scopo esclusivo o principale di beneficiare del regime in esame**” ponendo, quindi, **l'onere della prova** a carico del soggetto estero che percepiva i dividendi, il quale doveva dimostrare le valide ragioni economiche sottostanti alla detenzione della partecipazione nella società figlia italiana.

Attualmente, a decorrere dalle **remunerazioni** effettuate dal **1° gennaio 2016**, le **disposizioni antielusive** in tema di dividendi sono attuate con l'eventuale applicazione dell'[articolo 10-bis L. 212/2000](#) (recante la nuova disciplina dell'**abuso del diritto e dell'elusione fiscale**), come previsto dalla **nuova formulazione dell'[articolo 27-bis, comma 5, D.P.R. 600/1973](#)**.

Sempre in **tema di dividendi**, la **rilevanza probatoria della certificazione fiscale** è stata nuovamente confermata da parte della **CTP Milano**, sezione I, con la [sentenza n. 2237 del 21.05.2019](#), che ha **accolto il ricorso presentato dal contribuente** avverso la tesi proposta da parte dell'Agenzia delle entrate.

L'Amministrazione finanziaria aveva infatti **recuperato a tassazione le ritenute alla fonte non operate** sui dividendi **erogati nei confronti della controllante francese**, in violazione dell'[articolo 27-bis D.P.R. 600/1973](#), in quanto la ricorrente **non avrebbe potuto operare in regime di esenzione**.

Di contro, il **giudice di prime cure** ha rilevato che:

- la ricorrente ha **applicato correttamente l'esenzione da ritenuta sui dividendi** distribuiti, in quanto ha **accertato l'esistenza** dei requisiti previsti per l'applicazione della **Direttiva comunitaria n. 90/435/CE**, mediante la **ricezione della certificazione** rilasciata **dall'autorità fiscale estera**;
- il soggetto italiano (che agisce come sostituto d'imposta), può limitarsi ad **assumere la certificazione fiscale** rilasciata dal Paese estero quale **valido elemento di prova** della sussistenza in capo al soggetto estero dei requisiti richiesti dalle disposizioni internazionali per **beneficiare dei regimi fiscali di favore**;
- la **valutazione della sostanza economica** di una società e, quindi, della spettanza dell'applicazione di una **ritenuta ridotta**, deve essere effettuata **"caso per caso"** in funzione **dell'attività e delle caratteristiche della società percipiente**.

In merito, risulta evidente che a una società *holding* **non possono essere richiesti** gli stessi **indizi di operatività di una società commerciale**.

Quindi, non può sussistere una costruzione di puro artificio *"laddove si sia in presenza di una società dotata di sostanza economica, da valutare in funzione della specifica funzione da essa svolta"*.

In conclusione, dalla documentazione prodotta in giudizio, la **controllante francese** è una società avente **sostanza economica** che **non può essere considerata una costruzione di puro artificio**, anche nella considerazione che la stessa è stata **costituita nel settembre 2010**, nell'ambito di un **processo di riorganizzazione aziendale**, attuato al fine di **razionalizzare la struttura del Gruppo** permettendo, simmetricamente, una **migliore direzione delle società europee**, nell'ottica di **apportare crescita e innovazione in ogni settore** in cui operava il medesimo Gruppo multinazionale.

Master di specializzazione

LA FISCALITÀ INTERNAZIONALE IN PRATICA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)